

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 42.

**Svolgimento incarichi pubblici, integrazione articolo 23, legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**promulga**

la seguente legge:

**Articolo unico**

All'art. 23 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, dopo il primo comma, vengono aggiunti i seguenti:

«Detta autorizzazione viene parimenti estesa ai dipendenti regionali nominati a cariche di consigliere di consorzi fra comuni, fra province, fra comuni e province e unità sanitarie locali».

«I dipendenti regionali eletti alla carica di componenti dei Comitati di Gestione delle Unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere autorizzati ad assentarsi dal servizio per l'espletamento degli incarichi connessi con detta carica. L'autorizzazione non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili a 18 ove trattisi di Presidente di Unità sanitaria locale».

«I permessi retribuiti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili tra di loro».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 7 settembre 1982

Bernini